



## Comune di Cassano Magnago

Provincia di Varese

**Revisione straordinaria  
delle società partecipate  
(art. 24 del D.Lgs. 175/2016)**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

*(Angelo Palumbo)*

IL SEGRETARIO  
(DOT. GIORGIO RICCI)

*Am*

## **Aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.175/2016.**

L'adempimento è previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 denominato "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente": più che di una vera e propria revisione, si tratta in realtà di una ricognizione delle partecipazioni esistenti da intendersi come aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato nel 2015, con atto di Giunta Comunale n. 32 del 31.03.2015, immediatamente eseguibile.

Il documento va trasmesso al MEF e alla sezione regionale della Corte dei Conti regionale; entro un anno dalla delibera di ricognizione, ai sensi del comma 4 dell'art. 24, del D.Lgs. 175/2016, vanno alienate le eventuali partecipazioni non ammesse ai sensi dell'art. 4 del summenzionato D.Lgs. 175/2016.

### **Premesse.**

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016) impone pertanto a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, entro il 30 settembre 2017, in aggiunta alla revisione periodica annuale, una "ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni", possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico), individuando quelle che devono essere alienate. L'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto annualmente dall'art. 20 del medesimo D.Lgs.

La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un "piano di razionalizzazione" entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato dalla relazione sull'attuazione del piano approvato l'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti.

L'articolo 3 del TUSP prevede che "le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.". Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre è specificato che nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

L'articolo 4 interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

È sancito inoltre che le società in house, devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui all'elenco dell'art. 4 comma 2, e viene vietato alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le

c.d. holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Si prevede che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell'organo di vertice dell'amministrazione richiedente, possa prevedere una esclusione totale o parziale alle restrizioni in materia di costituzione di società o partecipazione, per singole società a partecipazione pubblica – aventi ovviamente finalità istituzionali - in base alla misura, alla qualità della partecipazione, all'attività svolta ed al relativo interesse pubblico ovvero per agevolare la quotazione.

L'articolo 5 disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società. La norma, specifica che, eccetto i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative, la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica e al rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

È previsto che l'ente competente ad adottare la delibera di partecipazione di un'Amministrazione Comunale alla costituzione di una società sia il Consiglio Comunale e che la stessa delibera in relazione alle motivazioni, deve contenere quanto previsto all' articolo 5, comma 1, del decreto. Tale procedura vale anche per le modifiche all'oggetto sociale che consentono un cambiamento di attività, per la trasformazione, il trasferimento di sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione.

La delibera deve essere pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche partecipanti. In caso di partecipazione di privati al capitale sociale la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

L'articolo 8 del Testo Unico regola l'acquisto di partecipazioni in società già costituite. La norma riguarda l'acquisto sia mediante sottoscrizioni di aumento di capitale che operazioni straordinarie e prevede che vi debba essere una delibera motivata da parte del Consiglio Comunale. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina comunque l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

L'articolo 9 regola la gestione delle partecipazioni pubbliche, e prevede una differenziazione nell'esercizio dei diritti del socio, rispetto ai livelli di governo che partecipano alla società.

Per le partecipazioni degli enti locali i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo loro delegato. L'articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli. Si prevede che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal Consiglio Comunale.

Oltre che i requisiti previsti dallo statuto della società e ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013 smi), i componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da stabilirsi con DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

È disposto che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola, costituito da un amministratore unico. È però prevista al comma 3 una specifica deroga rispetto a tale fattispecie. Tale deroga prevede che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea della società può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero mediante uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile.

È previsto poi che gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. In caso siano invece dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

È stabilito che le società partecipate sono soggette alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo, e se vi sono le condizioni all'amministrazione straordinaria.

La previsione di ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico può essere considerata un provvedimento adeguato solo ed esclusivamente se accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale si evincano chiaramente concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività.

È fatto quindi divieto alle amministrazioni di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilascio di garanzie, salvo in caso di perdite di oltre un terzo del capitale e la riduzione di quest'ultimo al di sotto del minimo stabilito, per le società per azioni e le società a responsabilità limitata, escluse le società quotate e gli istituti di credito, che hanno registrato per tre anni consecutivi perdite di esercizio ovvero che hanno utilizzato riserve per il ripiano di perdite anche infrannuali.

L'articolo 16 del T.U., interviene sulla disciplina delle società in house. La norma dispone, al comma 1, che le società in house possono ricevere affidamenti diretti dalle amministrazioni pubbliche che esercitano su di esse un controllo analogo ovvero da ciascuna delle amministrazioni che esercita un controllo analogo congiunto, solo se non vi è la presenza di privati ovvero, se quest'ultima è prevista a seguito di prescrizioni di legge e risulta priva di potere di controllo, veto o influenza dominante sulla società.

Il comma 3, dell'art. 16, dispone che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato derivi da compiti effettuati in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci.

È prevista la possibilità di svolgere ulteriori attività, rispetto al limite di cui al summenzionato comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle che costituiscono l'oggetto dei compiti in favore degli enti soci. Tale possibilità è consentita a condizione di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza dell'attività principale della società nel suo complesso.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui alla disposizione precedente costituisce irregolarità.

Tale irregolarità può essere sanata dalla società in house se: a) entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, scioglie i rapporti contrattuali di fornitura con soggetti terzi, rinunciandovi; b) rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci. In quest'ultimo caso le attività devono essere riaffidate mediante procedure di gara entro sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto con l'ente socio; nelle more di tale affidamento la società continua ad erogare i servizi.

Le società in house per l'acquisto di lavori, beni e servizi applicano il D.Lgs.50/2016 (Codice degli appalti). L'articolo 19 disciplina la gestione del personale. La norma dispone che al personale delle società a controllo pubblico, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa incluse quelle relative ad ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente normativa e del CCNL di riferimento. Le società a controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti, da pubblicare sul sito istituzionale della società stessa, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 20 prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Fermo restando la revisione "straordinaria" delle partecipazioni prevista dall'art. 24, il decreto dispone che sia effettuato annualmente, attraverso apposito provvedimento, un'analisi dell'assetto societario in cui si detengono partecipazioni, dirette od indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi: partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto; società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti; partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società partecipate o enti pubblici strumentali; partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; partecipazioni in società diverse da quelle costituire per la gestione di un servizio d'interesse generale e che abbiano conseguito un risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; contenimento dei costi di funzionamento; necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

Il comma 12-quinquies, dell'articolo 17, del D.Lgs. 100/2017 interviene sull'articolo 20 del TUSP, prevedendo che "ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20."

Si precisa che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, è intervenuta sulla problematica di cosa debba intendersi per fatturato. La Corte dei Conti ritiene che il termine "fatturato"

si riferisce “all’ammontare complessivo dei ricavi da vendita e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell’art. 2425 cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell’attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della “gestione caratteristica” dell’impresa”.

L’analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano. I succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell’articolo 26, comma 11, del provvedimento, dall’anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

L’articolo 24 del D. Lgs. 175/2016 disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l’alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società.

Ai fini di cui sopra, le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

3) Le fattispecie previste dall’art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro, per il triennio 2017/2019; e)

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

ne dispongono l’alienazione ovvero la loro razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione o dismissione.

## Le partecipazioni azionarie

Le società partecipate dal Comune di Cassano Magnago alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, sono le seguenti:

<b>Partecipazioni dirette</b>	
<b>Società</b>	<b>Quota partecipazione</b>
CASSANO MAGNAGO SERVIZI SPA – CMS S.p.a.	100%
SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.r.l. - S.I.ECO S.r.l.	38,72%
AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI AMSC S.p.a.	0,014583%
PREALPI GAS S.r.l.	0,005798%
TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.p.a	5,5460%
<b>Partecipazioni indirette</b>	
SEPRIO REAL ESTATE S.r.l.	Quote di partecipazione di AMSC S.p.a. pari al 41,13%
PREALPI SERVIZI S.r.l.	Quote di partecipazione di Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a. pari all'8,658%

**CASSANO MAGNAGO SERVIZI SPA – CMS S.p.a.**

Sede legale: via Bonicalza 138/c – Cassano Magnago (Va)

Quota di partecipazione: 100%

Capitale sociale: 2.200.000,00

Numero degli amministratori: Amministratore Unico

Numero dei dirigenti: n. 1

Numero medio dei dipendenti al 31.12.2015: n. 22

Risultati di esercizio:

Bilancio di esercizio	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Utile d'esercizio	10.556	15.671	2.113

Bilancio di esercizio	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi	5.419.461	5.516.655	5.453.750

Il fatturato medio nel triennio è pari ad euro 5.463.289, superiore a 500.000 euro.

La società svolge per l'Ente il servizio di refezione scolastica, il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, il servizio lampade votive cimiteriali e le farmacie comunali.

Non si riscontrano per la società in esame le fattispecie previste dall'articolo 20, comma 2, del TUSP.

Si conferma l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di mantenere la partecipazione in quanto indispensabile al proseguimento delle attività istituzionali dell'Ente.

## SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.r.l. - S.I.ECO S.r.l.

Sede legale: via Bonicalza 138/c – Cassano Magnago (Va)

Quota di partecipazione: 38,72%

Soci: Comuni di Cassano Magnago, Castellanza, Cairate, Caronno Varesino, Lonate Ceppino e Castelseprio.

Capitale sociale: 53.588,00

Numero degli amministratori: Amministratore Unico

Numero dei dirigenti: nessuno

Numero medio dei dipendenti al 31.12.2015: n. 44

Risultati di esercizio:

Bilancio di esercizio	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Utile d'esercizio	4.527	7.708	7.103

Bilancio di esercizio	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi	5.631.756	5.692.594	4.885.884

Il fatturato medio nel triennio è pari ad euro 5.403.411, superiore a 500.000 euro.

La società gestisce, per conto del Comune di Cassano Magnago, il servizio di raccolta, trasporto e, nei casi specificati, smaltimento, trattamento, recupero, dei rifiuti solidi urbani, ingombranti, assimilati, speciali, come definiti dal D.Lgs. 152/2006, con esclusione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti speciali pericolosi e relativi servizi accessori, nonché la gestione della tassa rifiuti.

Non si riscontrano per la società in esame le fattispecie previste dall'articolo 20, comma 2, del TUSP.

Si conferma l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di mantenere la partecipazione in quanto indispensabile al proseguimento delle attività istituzionali dell'Ente.

## **AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI AMSC S.p.a.**

La società gestiva, per conto del Comune di Cassano Magnago, il servizio di acquedotto.

La gestione del servizio idrico integrato è disciplinata dal D.Lgs. 152/2006, il quale all'art. 141, comma 2, definisce il servizio idrico integrato quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione della acque reflue.

I servizi idrici sono organizzati sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni.

Nell'Ambito della Provincia di Varese è stata costituita la società Alfa Srl destinata ad essere unico gestore a livello provinciale del servizio idrico integrato. La società è a partecipazione interamente pubblica secondo il modello dell'in house providing, nell'ambito dei servizi pubblici locali.

Dal 1° Aprile 2016 il servizio idrico del Comune di Cassano Magnago è gestito dalla società ALFA S.r.L. subentrata ad AMSC SpA, le cui modalità sono regolate da specifico contratto di servizio tra ALFA S.r.L. ed Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese.

Con la deliberazione consiliare n. 27 del 28.07.2016, immediatamente eseguibile, è stata disposta la cessione delle n. 70 azioni detenute dall'Ente in AMSC Spa alla stessa società, in quanto, essendo passata ad ALFA SpA, la gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Varese, la partecipazione del Comune in AMSC SpA risulta ormai non più necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

L'atto notarile di cessione delle azioni è stato sottoscritto in data 20 dicembre 2016.

## PREALPI GAS S.r.l.

Sede legale: via Marco Polo 12 – Busto Arsizio (Va)

Quota di partecipazione: 0,005798%

Soci: Provincia di Varese, Comuni di Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Brunello, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castronno, Caronno Varesino, Cavaria con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gazzada Schianno, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Morazzone, Oggiona Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno, Sumirago e Vanzaghello.

Capitale sociale: 1.650.000,00

Numero degli amministratori: n.5

Numero dei dirigenti: n. 1

Numero medio dei dipendenti al 31.12.2015: n. 44

Risultati di esercizio:

Bilancio di esercizio	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Utile d'esercizio	86.737	244.374	135.095

Bilancio di esercizio	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi	9.796.313	9.847.775	10.802.682

Il fatturato medio nel triennio è pari ad euro 10.148.923, superiore a 500.000 euro.

La società gestisce il servizio distribuzione gas, come definita dal D.Lgvo 23/05/2000 n. 164 e successive modifiche ed integrazioni "trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti" e disciplinata dal Titolo V, Capo 1, Art. 14.

Per il Comune di Cassano Magagno non gestisce servizi pubblici.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 3 della L. 244/2007, con atto consiliare n. 6 del 3.03.2010, è stato deliberato che la partecipazione in oggetto non era classificabile come strettamente necessaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente o finalità di interesse generale.

Con lo stesso atto è stata deliberata la dismissione delle partecipazioni della società. Con nota datata 11 novembre 2015, prot.n. 25749, l'Ente ha nuovamente manifestato ai singoli soci la volontà di voler dismettere la propria partecipazione societaria. Non sono pervenute offerte di acquisto.

Si procederà pertanto nell'iter di dismissione come previsto dall'art. 11 dello statuto della società e dal codice civile richiedendo alla società stessa l'acquisizione a valore di acquisto (complessive euro 95,67).

Autorizzare sin d'ora il Funzionario competente:

- a proseguire nell'iter di cessione
- a sottoscrivere atto di cessione delle quote in favore della società medesima al valore di acquisto o a qualsiasi cifra inferiore tenuto conto della esiguità della somma.

## TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.p.a

Sede legale: P.zza Libertà 1 –Varese

Quota di partecipazione: 5,5460%

Soci: Provincia di Varese, Comuni di Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Brunello, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castronno, Caronno Varesino, Cavaria con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gazzada Schianno, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Morazzone, Oggiona Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno, Sumirago e Vanzaghello.

Capitale sociale: 120.000,00

Numero degli amministratori: n.1

Risultati di esercizio:

Bilancio di esercizio	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Utile d'esercizio	29.247	10.420	21.013

Bilancio di esercizio	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi	7.238.522	7.670.301	7.373.125

Il fatturato medio nel triennio è pari ad euro 7.427.316, superiore a 500.000 euro.

La società gestisce, per conto del Comune di Cassano Magnago il servizio di depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature comunali. La società Alfa Srl gestisce per conto dell'Ente il servizio idrico, in precedenza gestito dalla società AMSC Spa, mentre il servizio di depurazione continua ad essere gestito dalla società Tutela Ambientale Dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.P.A.

Ad oggi si conferma l'intenzione dell'amministrazione comunale di mantenere la partecipazione, in quanto indispensabile al proseguimento delle attività istituzionali dell'Ente, pur nella considerazione che si cercherà di convenire con la società Alfa Srl il trasferimento alla stessa della gestione del servizio di depurazione, in modo da diventare l'unico gestore del servizio idrico, compresi i servizi di fognatura e depurazione.